



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI
AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 1 giugno 1939, n°1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

Visto il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n°29;

Vista la nota prot.n° 19774 del 11.12.97 con la quale la competente Soprintendenza ha proposto a questo Ministero l'emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della citata legge 1089/39 dell'immobile appresso descritto;

Ritenuto che l'immobile denominato Villa S.Vito con annessa Chiesa e Parco circostante sito in provincia di Macerata, Comune di Camerino in Loc.Servola, segnato in catasto al f°110 p.lle 61-62-64-65-66-63-77-85-86-49 (parte)-84 confinanti con le p.lle 83-51-67-49 (parte restante)-72-stesso foglio 110 come dall'unità planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante, ai sensi della citata legge, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata;

D E C R E T A

l'immobile denominato Villa S.Vito meglio individuato nelle premesse e descritto nella allegata planimetria catastale e relazione storico-artistica, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1 giugno 1939, n°1089 e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle relate di notifica e al Comune di Camerino (MC).

A cura del competente Soprintendente esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n°1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario Serio